Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Giovedì, 1° agosto 1929 - Anno VII** **Numero 178**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*. Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni «Casa Molisana del libro»*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsolo, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. - Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo*. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Cavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del «Foglio delle Inserzioni».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1956.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1299.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928-VI, per la costruzione, da parte del Regio Governo, di una strada automobilistica da Assab al confine etiopico, e, da parte del Governo Etiopico, di una strada automobilistica da detto confine a Dessié, e per la concessione, da parte del Regio Governo al Governo Etiopico, di una zona franca ad Assab.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione **1957.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. 1300.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928 - Anno VI.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione **1958**.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1296**.

Riorganizzazione del servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205, 5 aprile 1908, numero 161, e 26 giugno 1925, n. 1271, riguardanti gli ordinamenti dell'Eritrea, della Somalia e della Libia;

Visto il Nostro decreto 22 maggio 1913, n. 902, riguardante il Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica e quello in data 3 settembre 1914, n. 1062, che approva il regolamento per l'esecuzione di detto Codice;

Visto il R. decreto 25 maggio 1913, n. 559;

Visti i Nostri decreti in data 31 ottobre 1913, nn. 2504 e 2505, riguardanti il trattamento fondamentale del personale di ruolo dell'Amministrazione delle colonie e del personale militare in esse dislocato;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie e per la marina, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei fari e del segnalamento delle coste dell'Eritrea, della Somalia, della Cirenaica e della Tripolitania passa alla dipendenza tecnico-disciplinare del Comando marina delle rispettive Colonie e viene regolato secondo le norme vigenti per lo stesso servizio del Regno.

Art. 2.

Il personale adibito all'esercizio e manutenzione dei fari esistenti nelle Colonie è quello risultante dalla tabella *A* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quelli per la marina e per le finanze.

La destinazione del personale predetto deve essere disposta senza aumento del numero complessivo del personale di ruolo civile e militare di altre Amministrazioni dello Stato e degli impiegati a contratto per il funzionamento dei servizi e degli uffici tecnici, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 3.

Al personale militare ed ai fanalisti della Regia marina di cui al precedente articolo, messi a disposizione dell'Amministrazione coloniale pel servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, sono applicabili tutte le norme di trattamento economico e di licenze vigenti nelle rispettive Colonie di residenza pei pari grado del Regio esercito e pel personale civile di analoga categoria in servizio nelle Colonie stesse.

Art. 4.

Le indennità varie assegnate in Italia ai fanalisti sono modificate, per ciascuna Colonia, nella misura risultante dalla tabella *B* annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quelli per la marina e per le finanze.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni emanate col R. decreto 25 maggio 1913, n. 559, e le norme di cui all'art. 7, n. 2, del « Regolamento per la esecuzione del Codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica » approvato con R. decreto n. 1062 in data 3 settembre 1914. Sono inoltre abrogate tutte le altre disposizioni contrarie al presente decreto finora in vigore nelle Colonie dell'Africa settentrionale e dell'Africa orientale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore in ciascuna Colonia dalla data di pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 102. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella del personale adibito nelle Colonie al servizio dei fari e del segnalamento delle coste.

COLONIA	Ufficiale inferiore del C.R.E.M.	Fanalisti
Tripolitania	1 (1)	4
Cirenaica	—	4
Eritrea	—	4
Somalia	—	2

(1) L'ufficiale inferiore del C.R.E.M. coadiuva il comandante di marina.

Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Ministro per le colonie e per la marina:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA B.

Tabella delle indennità varie assegnate ai fanalisti nelle Colonie.

COLONIA	Alloggio (mensile)	Maggiori speciali servizi (annua)	Responsabilità (annua)
Tripolitania (Comando zona fari e segnalamenti dipendenti).	100 (1)	300 o 480 (2)	60
Cirenaica (idem)	150 (1)	300 o 480 (2)	60
Eritrea (idem)	150 (1)	300 o 480 (2)	60
Somalia (idem).	150 (1)	300 o 480 (2)	60

(1) Semprechè l'alloggio non sia dato in natura.
(2) 300 ai fanalisti comuni; 480 a quelli abilitati.

Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Ministro per le colonie e per la marina:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione **1959.**

REGIO DECRETO 19 luglio 1929, n. **1297.**

Cambiamento della denominazione del comune di San Giorgio La Montagna in quella di « San Giorgio del Sannio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda 10 maggio 1929 con cui il podestà di San Giorgio La Montagna, in esecuzione della propria deliberazione 16 novembre 1928, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di « San Giorgio del Sannio »;

Veduto il parere espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Benevento con la deliberazione 2 gennaio 1929, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giorgio La Montagna, in provincia di Benevento, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « San Giorgio del Sannio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1960.**

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1304.**

Norme per il funzionamento dell'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico dell'industria solfifera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, lettera *b*) del R. decreto 31 agosto 1919, n. 1754;

Visto il R. decreto 2 maggio 1926, n. 717;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contratto che apporta modificazioni al precedente contratto in data 11 maggio 1926, stipulato fra l'Ente autonomo per il progresso tecnico ed economico della industria solfifera, in Torino, e la Società generale elettrica per la Sicilia, in Taormina, per la fornitura di energia elettrica alle miniere e alle ricerche di solfo della Sicilia, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in Palermo.

Art. 2.

Il contratto sarà ricevuto dal sig. dott. Giovanni Girardi, capo della Sezione zolfi del Ministero dell'economia nazionale, a norma degli articoli 95 e seguenti del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

Il contratto così stipulato sarà custodito a norma dell'art. 100 del regolamento stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII.

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 110. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1961.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1311.**

Esecuzione dei seguenti Accordi aeronautici stipulati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese in Torino il 10 marzo 1929: 1° Convenzione relativa all'impianto di linee di navigazione aerea; 2° Protocollo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati fra l'Italia e la

Francia in Torino il 10 marzo 1929, allo scopo di poter procedere allo scambio delle relative ratifiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi aeronautici stipulati fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese in Torino il 10 marzo 1929:

1° Convenzione relativa all'impianto di linee di navigazione aerea;

2° Protocollo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione stessa.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore allo scambio delle ratifiche della Convenzione di cui all'art. 1.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 135. — FERZI.

Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa all'impianto di linee di navigazione aerea.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

egualmente convinti dell'interesse reciproco che hanno l'Italia e la Francia a facilitare l'impianto di linee di navigazione aerea commerciale, hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno designato, per loro Plenipotenziari, rispettivamente:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il generale Italo Balbo, Sottosegretario di Stato per l'aeronautica;

Il Presidente della Repubblica Francese:

S. E. il signor Laurent-Eynac, deputato, Ministro dell'aria;

i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, sono convenuti nelle disposizioni seguenti:

Art. 1.

Il Governo italiano accorda al Governo francese gli scali di Napoli e Castelrosso e il sorvolo della Calabria per il collegamento Francia-Siria. Il Governo francese, in contraccambio, accorda al Governo italiano lo scalo di Marsiglia per il collegamento con Genova e lo scalo di Tunisi per il collegamento con Roma sia direttamente che attraverso la Sardegna e la Sicilia.

Le modalità d'applicazione saranno stabilite dai Servizi tecnici dei due Governi e formeranno oggetto di un protocollo che sarà annesso alla presente Convenzione.

Art. 2.

La presente Convenzione durerà fino al 31 dicembre 1934. Sarà tacitamente rinnovata, per periodi di cinque anni, salvo preavviso dato, con un anno di anticipo, dall'una delle due Alte Parti contraenti.

Nel caso in cui una delle due Alte Parti contraenti denunzi la Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919, alle condizioni previste nell'art. 43 di essa Convenzione, la presente Convenzione sarà denunziata *ipso facto* e tale denunzia avrà effetto dalla stessa data della denunzia della Convenzione del 13 ottobre 1919.

Art. 3.

La presente Convenzione dovrà essere ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nel più breve termine possibile. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Torino, in doppio originale, italiano e francese, il 10 marzo 1929 - Anno VII.

(*L. S.*) ITALO BALBO. (*L. S.*) LAURENT-EYNAC.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Protocollo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione aerea del 10 marzo 1929 fra l'Italia e la Francia

In applicazione dell'art. 1 della Convenzione aerea del 10 marzo 1929, tra l'Italia e la Francia, sono stabilite le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

Il Governo italiano accorda al Governo francese l'autorizzazione di utilizzare gli scali di Napoli e di Castelrosso e il diritto di sorvolare la Calabria, per permettergli di collegare per via aerea la Francia con la Siria e oltre.

La linea dalla Francia alla Siria, traversando il territorio italiano, seguirà la rotta Napoli-litorale del Tirreno, al di fuori delle acque territoriali, fino a Punta di Cirella; sorvolerà la penisola Calabra fra la detta località e Sibari, e proseguirà verso Capo Santa Maria di Leuca.

Nel caso in cui le segnalazioni meteorologiche fatte dalle stazioni meteorologiche stabilite sulla rotta anzidetta comunicheranno « proibitivo » il sorvolo della penisola Calabra fra i due punti suddetti, gli aeromobili potranno seguire la rotta Golfo di Santa Eufemia-Golfo di Squillace-Capo Rizzuto-Capo Santa Maria di Leuca.

Articolo 2.

Il Governo francese accorda al Governo italiano l'autorizzazione di utilizzare gli scali di Marsiglia e Tunisi per permettergli di collegare per via aerea:

a) Genova a Marsiglia, potendosi considerare lo scalo di Marsiglia sia come testa di linea che come punto di passaggio per le comunicazioni aeree verso la Spagna e oltre;

b) l'Italia con Tunisi, potendo essere punti di partenza Roma, Palermo e Cagliari.

Art. 3.

Gli aeromobili italiani e francesi adibiti a servizi regolari potranno utilizzare, in caso di forza maggiore, gli aeroporti o le basi idro-aviatorie che si trovino lungo la loro rotta, purchè queste basi siano aperte alla navigazione aerea pubblica; tali basi tuttavia non potranno essere utilizzate come scali commerciali.

Articolo 4.

Gli scali di Napoli e Castelrosso d'una parte e di Marsiglia e Tunisi dall'altra parte sono scali commerciali dove le imprese possono prendere e depositare posta, merci e passeggeri.

In tutti gli scali effettuati, sia regolarmente sia occasionalmente, gli equipaggi e i passeggeri di transito potranno soggiornare, semprechè siano muniti dei documenti richiesti per il traffico internazionale, e le merci e la posta di transito potranno essere depositate. Inoltre, in caso di forza maggiore, se i viaggi per via aerea saranno occasionalmente interrotti, saranno accordate tutte le facilitazioni necessarie perchè, a cura dell'impresa interessata, passeggeri, merci e posta possano proseguire coi mezzi più rapidi verso la rispettiva destinazione.

Articolo 5.

Le imprese che gestiranno linee regolari in applicazione degli articoli 1 e 2 potranno essere unicamente Società italiane o francesi, che rispondano alle condizioni previste dalla Convenzione internazionale per la navigazione aerea del 13 ottobre 1919 (art. 7) per poter essere registrate come proprietarie di aeromobili nel rispettivo Paese. Inoltre, qualunque sia la nazionalità delle Società stesse, la metà almeno del loro capitale deve appartenere a cittadini dell'una o dell'altra delle due Alte Parti contraenti, o dell'una e dell'altra.

Esse saranno liberamente designate dal loro rispettivo Governo, alla sola condizione che ciascun Governo ne avvisi l'altro sia entro i 30 giorni susseguenti all'entrata in vigore della presente convenzione, sia un mese prima dell'apertura del servizio.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti avrà sempre il diritto di sostituire una nuova Società a quella inizialmente designata, purchè ne dia avviso all'altra Alta Parte contraente un mese prima che la nuova Società entri in funzione.

La Società cui il proprio Governo abbia revocato il permesso di esercizio, non potrà per tale fatto far valere alcun diritto nei riguardi dell'altra Parte contraente.

Articolo 6.

Per tutti i collegamenti aerei sopra considerati, la frequenza dei servizi, gli orari, le tariffe, le corrispondenze con altre linee nei diversi scali, il tipo del materiale da impiegare, saranno scelti liberamente dalle imprese esercenti, che avranno l'obbligo di informarne le Amministrazioni competenti dei due Stati, quattro settimane prima della attuazione dei nuovi servizi o dell'impiego del materiale.

E' tuttavia stabilito che, per l'esercizio dei collegamenti considerati negli articoli 1 e 2, ogni impresa appartenente all'una delle due Alte Parti contraenti non può impiegare, salvo autorizzazione speciale, presso gli scali nonchè sul territorio e sulle acque territoriali dell'altra Alta Parte contraente, se non personale e materiale di volo che abbia la nazionalità dell'una o dell'altra Alta Parte contraente.

Articolo 7.

Le Società concessionarie sono obbligate di osservare e di fare osservare dal proprio personale e dai propri passeggeri le prescrizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti dei due Stati.

Se, nell'esercizio delle linee aeree, si verificassero ripetute contravvenzioni alle prescrizioni che precedono, la più alta autorità aeronautica dello Stato interessato avrà il diritto di chiedere la revoca dell'impiegato che sarà riconosciuto colpevole. Nei casi più gravi, la più alta autorità aeronautica interessata avrà il diritto di ottenere la revoca delle concessioni fatte alla Società responsabile.

Articolo 8.

Nella maggiore misura possibile, le due Alte Parti contraenti metteranno a disposizione delle Società straniere interessate, sul loro territorio rispettivo, alle stesse condizioni che alle Società nazionali, gli hangars destinati al ricovero degli aeromobili, le installazioni di manovra (grue o slip), i terreni o i locali usati come officine per le riparazioni, magazzini ed uffici di aeroporto, nonchè le facilitazioni per il rifornimento di carburante.

Nel caso in cui le installazioni delle basi aeree esistenti fossero insufficienti o non esistessero, le due Alte Parti contraenti si impegnano di dare alle Compagnie interessate, alle medesime condizioni che a quelle nazionali, ogni facilitazione perchè esse stesse possano creare le installazioni necessarie, senza imporre alcuna condizione circa lo sviluppo minimo che debba essere dato a dette installazioni.

Articolo 9.

Le due Alte Parti contraenti si impegnano a collaborare strettamente per la protezione e la sicurezza dei collegamenti aerei così stabiliti. Svilupperanno a tale scopo, nella maggiore possibile misura, i rispettivi servizi di informazioni meteorologiche, di comunicazioni radiotelegrafiche, di impianti e di segnalazione di giorno e di notte. Le Amministrazioni competenti entreranno in diretta relazione per conseguire tutto il coordinamento indispensabile.

Articolo 10.

Animate dallo stesso spirito di collaborazione, e desiderando contribuire di comune accordo allo sviluppo dell'aviazione commerciale italiana e francese, le due Alte Parti contraenti si dichiarano favorevoli a tutte le intese che permettano di conseguire una azione concorde tra le Società italiane e francesi di trasporto aereo.

Tali intese potranno concretarsi, in particolare, in accordi tecnici e commerciali riferentisi agli aiuti reciproci degli scali comuni, alla reciproca rappresentanza commerciale nei due Paesi, alla combinazione degli orari, ecc.

Ciascuna delle due Alte Parti contraenti si riserva il diritto di imporre alle proprie Compagnie di non concludere tali accordi senza che essa abbia dato la propria approvazione agli accordi stessi.

Articolo 11.

Se una delle due Alte Parti contraenti desidererà utilizzare, per il trasporto del proprio corriere postale, una qualsiasi delle linee aeree create dall'altra Parte contraente, o, per il trasporto del corriere postale dell'altra Parte contraente, una qualsiasi delle proprie linee, farà in proposito una domanda di massima all'altra Alta Parte contraente.

Conseguito l'accordo di massima, le modalità di applicazione saranno regolate direttamente tra la Compagnia esercente e l'Amministrazione postale interessata. E' stabilito che il trasporto del corriere postale non potrà essere imposto dall'una delle Alte Parti contraenti a Compagnie appartenenti all'altra Alta Parte contraente.

Articolo 12.

I particolari di applicazione del presente Protocollo saranno regolati, ogni qualvolta sarà possibile, per mezzo di intese dirette tra le due Amministrazioni competenti delle due Alte Parti contraenti.

Fatto a Torino, il 10 marzo 1929 (A. VII), in doppio originale, italiano e francese; i due testi avranno pari efficacia.

(*L. S.*) ITALO BALBO. (*L. S.*) LAURENT-EYNAC.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
GRANDI.

Numero di pubblicazione **1962**.

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1298**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro », a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e superstiti degli ufficiali stessi.

N. 1298. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la guerra, la « Fondazione Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro », costituita con il capitale di L. 116,000 nominali e destinata a favore di orfani di ufficiali d'amministrazione e delle famiglie e superstiti degli ufficiali stessi, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1929 - *Anno VII*

Numero di pubblicazione **1963**.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1279**.

Accettazione da parte dello Stato di un terreno offerto dal comune di Messina per essere adibito ad uso di orto botanico di quella Regia università.

N. 1279. R. decreto 16 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto del Demanio dello Stato, la cessione in uso gratuito, da parte del comune di Messina, del terreno esistente in quella città nella contrada Arcipeschiera, della superficie di mq. 18.895, per essere adibito ad uso di orto botanico di quella Regia università.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *luglio* 1929 - *Anno VII*

REGIO DECRETO 24 giugno 1929.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, approvato con Nostro decreto 16 giugno 1927, n. 1336;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. comm. avv. Alberto Redenti, deputato al Parlamento, a presidente della menzionata Federazione ad essa aderente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. comm. avv. Alberto Redenti, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 1 *Corporazioni, foglio n.* 245.

(4262)

REGIO DECRETO 2 luglio 1929.

Approvazione della nomina del segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari;

Visto l'art. 12, lettera *d*), dello statuto-tipo dei Sindacati interprovinciali fascisti dei bancari, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 76;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giovanni Saja a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Firenze, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Giovanni Saja a segretario del Sindacato interprovinciale fascista dei bancari di Firenze.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 252.

(4263)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Rimini (Forlì).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Rimini, in provincia di Forlì, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Abbattimento di tutte le piantagioni — Agguagliamento di tutta la zona con conseguente spianamento di carrarecce, tombamento di scoline e delle prese praticate dall'aratura — Drenaggio dei collettori principali di scolo con tubi di cemento — Abbattimento di n. 7 fabbricati rurali esistenti entro i confini del campo — Semina prativa e rullatura di tutta la superficie del campo — Lavori di completamento — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautiche intorno all'Aeroporto di Bolzano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Bolzano e distante da quest'ultima un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1929.
Istituzione del campo di fortuna di Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Perugia, in provincia di Perugia, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione di tre fabbricati rurali — Svellimento di tutte le piante ad alto fusto — Spostamento della linea ad A.T. a m. 300 dai confini del campo — Colmatura delle strade vicinali che percorrono la zona destinata a campo di atterraggio — Spianamento ed agguagliamento di terreno in maniera di renderlo uniforme e pianeggiante — Impianto del prato stabile asciutto — Rullatura del terreno — Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo — Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi diciotto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 24 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1929.
Istituzione di Regi osservatori di fitopatologia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE.

Vista la legge 3 gennaio 1929-VII, n. 94, portante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari;

Considerata la necessità di provvedere al servizio fitopatologico nel territorio del Regno;

Decreta:

Articolo unico.

I Regi osservatori di fitopatologia di cui all'art. 23 della legge 3 gennaio 1929-VII, n. 94, sono istituiti nelle località e nelle sedi di cui all'elenco riportato in questo decreto e con la circoscrizione per ciascun Regio osservatorio indicata nell'elenco stesso.

Elenco dei Regi osservatori di fitopatologia:

1. *Regio osservatorio di fitopatologia per la Venezia Giulia.* — Sede: Trieste, via San Nicolò, 7 - Circoscrizione: provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste e Udine.

2. *Regio osservatorio di fitopatologia per il Veneto e la Venezia Tridentina.* — Sede: Verona, via Mameli, 3 - Circoscrizione: provincie di Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

3. *Regio osservatorio di fitopatologia di Milano.* — Sede: presso il Regio istituto superiore agrario di Milano - Circoscrizione: provincie di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Milano, Sondrio e Varese.

4. *Regio osservatorio di fitopatologia di Pavia.* — Sede: presso il Regio laboratorio crittogamico di Pavia - Circoscrizione: provincie di Cremona, Parma, Pavia e Piacenza.

5. *Regio osservatorio di fitopatologia di Torino.* — Sede: Torino, via Saluzzo, 24 - Circoscrizione: provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

6. *Regio osservatorio di fitopatologia di Chiavari.* — Sede: Chiavari, corso Umberto I, 11 - Circoscrizione: provincie di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

7. *Regio osservatorio di fitopatologia di Bologna.* — Sede: presso il Regio istituto superiore agrario di Bologna - Circoscrizione: provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna.

8. *Regio osservatorio di fitopatologia di Modena.* — Sede: presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena - Circoscrizione: provincie di Modena e Reggio Emilia.

9. *Regio osservatorio di fitopatologia di Fano.* — Sede: Fano - Circoscrizione: provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino.

10. *Regio osservatorio di fitopatologia di Firenze.* — Sede: (sezione entomologia agraria) presso la Regia stazione di entomologia agraria di Firenze; (sezione patologia vegetale) presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze - Circoscrizione: provincie di Arezzo, Firenze, Lucca, Massa-Carrara, Pistoia e Siena.

11. *Regio osservatorio di fitopatologia di Pisa.* — Sede: presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa - Circoscrizione: provincie di Grosseto, Livorno e Pisa.

12. *Regio osservatorio di fitopatologia di Perugia.* — Sede: presso il Regio istituto superiore agrario di Perugia - Circoscrizione: provincia di Perugia.

13. *Regio osservatorio di fitopatologia di Roma* — Sede: presso la Regia stazione di patologia vegetale, Roma, via Santa Susanna - Circoscrizione: provincie di Aquila, Chieti, Frosinone, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni e Viterbo.

14. *Regio osservatorio di fitopatologia di Portici.* — Sede: presso il Regio istituto superiore agrario di Portici - Circoscrizione: provincie di Matera, Napoli, Potenza e Salerno.

15. *Regio osservatorio di fitopatologia di Avellino.* — Sede: presso la Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e la enologia di Avellino - Circoscrizione: provincia di Avellino, Benevento e Campobasso.

16. *Regio osservatorio di fitopatologia di Taranto.* — Sede: Taranto, piazza Ebalia, 1 - Circoscrizione: provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.

17. *Regio osservatorio di fitopatologia di Reggio Calabria.* — Sede: presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Reggio Calabria - Circoscrizione: provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

18. *Regio osservatorio di fitopatologia di Acireale.* — Sede: presso la Regia stazione di agrumicoltura di Acireale - Circoscrizione: provincie di Catania (tranne il territorio dell'ex circondario di Catania), Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa.

19. *Regio osservatorio di fitopatologia di Catania.* — Sede: presso la Regia scuola agraria media specializzata per la viticoltura e l'enologia di Catania - Circoscrizione: territorio dell'ex-circondario di Catania.

20. *Regio osservatorio di fitopatologia di Palermo.* — Sede: presso l'Orto botanico coloniale di Palermo - Circoscrizione: provincie di Agrigento, Palermo e Trapani.

21. *Regio osservatorio di fitopatologia di Cagliari.* — Sede: presso il Regio vivaio di viti americane di Cagliari - Circoscrizione: provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Il predetto decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(4291)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Irma Ianossevich di Filandro, nata a Trieste il 6 febbraio 1909 e residente a Trieste, via Sanità, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giannini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Irma Ianossevich è ridotto in « Giannini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3989)

N. 11419-30903.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Kaucich di Federico, nata a Trieste il 5 dicembre 1894 e residente a Trieste, via Udine, n. 75, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calzi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Kaucich è ridotto in « Calzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elda di Maria, nata il 4 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3990)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti del Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 22 luglio 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine:

Comm. Francesco Ruggieri Serio a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Taranto;

Sig. Giovanni Pramstaller (Hofer) a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Bolzano;

Sig. rag. Mario De Martini a presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Benevento;

Sig. dott. Domenico Melocchi a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Benevento;

Sig. dott. Claudio De Angelis a segretario dell'Unione industriale fascista delle provincie di Chieti e Pescara.

Roma, addì 23 luglio 1929 - Anno VII

(4272)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Riconoscimento del Consorzio irriguo di Uta (Cagliari).

Con R. decreto 9 maggio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1929, registro 12 Lavori Pubblici, foglio n. 118, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo di Uta (Cagliari) ed è stata nominata la Deputazione provvisoria.

(4275)

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Brenta Superiore a Destra (Padova).

Con decreto n. 4489 del 25 luglio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo Brenta Superiore a Destra (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 29 dicembre 1928 e 23 maggio 1929-VII.

(4276)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica « Ottoville » (Padova).

Con decreto n. 4466 del 25 luglio 1929-VII il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica «Ottoville» (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 1° febbraio 1929 e per delega dell'assemblea stessa, integrato agli articoli 29, 30 e 82 dalla Deputazione consorziale con delibera 13 maggio successivo.

(4279)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica Due Carrare (Padova).

Con decreto 25 luglio 1929-VII, n. 4342, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica Due Carrare con sede in Carrara Santo Stefano (Padova) deliberato dall'assemblea generale degli interessati il 1° marzo 1929.

(4278)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio idraulico 5ª Presa in Mirano (Venezia).

Con decreto n. 5007 del 25 luglio 1929-VII, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato alcune modifiche agli articoli 9, 14, 16, 17, 18, 25, 50 e 51 dello statuto del Consorzio idraulico 5ª Presa in Mirano (Venezia) deliberate dall'assemblea generale degli interessati il 14 gennaio 1929-VII.

(4277)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 20 dal 13 al 19 maggio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Casteltermini	E	1	—
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Feltre	B	—	2
Bergamo	Arsago d'Adda	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Caltanissetta	Sutera	E	1	—
Campobasso	Venafro	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Livorno	Suvereto	B	—	1
Milano	Milano	B	—	3
Id.	Pero	B	—	1
Novara	Cerano	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Tornaco	B	—	1
Palermo (a)	Bisacquino	B	—	1
Pavia	Cozzo	B	1	—
Id.	Parona	B	—	1
Perugia	Spello	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Id.	Lussimpiccolo	B	—	1
Potenza	Venosa	O	—	1
Roma	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Velletri	B	1	—
Salerno	Pellezzano	B	—	1
Vercelli	S. Germano Vercell.	B	—	2
			27	23
Carbonchio sintomatico.				
Aosta	Pont Canavese	B	1	—
Bolzano	Appiano	B	—	1
Grosseto	Magliano in Toscana	B	—	2
Macerata	Acquacanina	B	1	—
Matera	Palazzo S. Gervasio	B	—	1
Novara	Domodossola	B	—	1
			2	6
Afta epizootica.				
Agrigento	Cammarota	B	—	1
Id.	Naro	B	1	2
Id.	Sciacca	B	—	1
Alessandria	Castell'Alfero	B	2	—
Id.	Castelnuovo Belbo	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Dusino S. Michele	B	2	—
Id.	Nizza Monferrato	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	Tortona	B	2	—
Id.	Valmacca	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Courmayeur	B	12	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	Mazzè	B	2	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	B	—	5
Bari delle Puglie	Adelfia	B	1	—
Id.	Andria	B	—	4
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Gioia del Colle	B	3	—
Id.	Gravina	B	1	—
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Monopoli	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Spinazzola	B	—	1
Id.	Id.	O	8	4
Bergamo	Brembilla	B	1	—
Id.	Cortenuova	B	2	—
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Credaro	B	—	1
Id.	Gorlago	B	2	—
Id.	Gorno	B	1	—
Id.	Lallio	B	—	2
Id.	Marne	B	—	1
Id.	Martinengo	B	1	1
Id.	Parre	B	2	—
Id.	Romano di Lombard.	B	2	2
Id.	S. Martino dei Calvi	B	—	1
Id.	S. Pellegrino	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	1	4

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Villongo	B	1	—
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Crevalcore	B	1	1
Id.	Molinella	B	—	2
Id.	Monzuno	B	—	3
Bolzano	Laives	B	—	1
Id.	Lasa	T	11	19
Brescia	Calcinato	B	1	—
Id.	Darfo	B	1	—
Id.	Gambara	B	2	2
Id.	Leno	B	1	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Prevalle	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	1	—
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	O	—	1
Id.	Gela	O	—	1
Id.	Mussomeli	B	1	—
Catanzaro	Andali	B	1	—
Id.	Catanzaro	B	1	—
Id.	Cropani	B	3	—
Id.	Feroleto	B	1	—
Id.	Gizzeria	B	4	—
Id.	Magisano	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Maida	B	2	—
Id.	Nicastro	B	2	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Platania	B	3	—
Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Sellia	B	—	2
Id.	Sarsale	B	—	1
Id.	Simeri e Crichi	B	1	—
Id.	Zagarise	B	—	1
Como	Albavilla	B	—	1
Id.	Asso	B	1	—
Id.	Bernate Rosales	B	1	—
Id.	Cirimido	B	1	—
Id.	Como	B	1	—
Id.	Erba	B	1	—
Id.	Faggeto Lario	B	1	—
Id.	Figliaro	B	1	—
Id.	Gravedona	B	—	1
Id.	Inverigo	B	1	—
Id.	Lieto Colle	B	1	—
Id.	Lomazzo	B	1	—
Id.	Mariano Comense	B	1	1
Id.	Merone	B	3	—
Id.	Nesso	T	1	—
Id.	Olgiate Comasco	B	2	—
Id.	Oliveto Lario	B	3	—
Id.	Rogeno	B	1	—
Id.	S. Maria Rezzonico	B	3	—
Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Stazzona	B	—	1
Id.	Valbrona	B	—	1
Id.	Vertemate	B	2	—
Cremona	Bonemerse	B	—	1
Id.	Cappella de' Picenardi	B	—	1
Id.	Gussola	B	—	1
Cremona	Isola Dovarese	B	—	1
Id.	Palvareto	B	1	1
Id.	Soresina	B	1	—
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Voltido	B	—	1
Cuneo	Busca	B	1	—
Id.	Ceresole	B	1	—
Id.	Ceva	B	1	—
Id.	Morozzo	B	1	—
Id.	Priocca	B	1	—
Id.	Racconigi	B	—	1
Enna	Centuripe	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	1
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Cento	B	1	—
Id.	Ferrara	B	5	2
Id.	Iolanda di Savoia	B	—	1
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Id.	S. Agostino	B	1	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	—	1
Firenze	Carmignano	B	1	—
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Id.	Prato	B	—	1
Id.	Signa	B	—	1
Id.	Vernio	B	—	1
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Vinci	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	2
Id.	Lucera	B	4	—
Id.	Troia	B	2	—
Forlì	Bertinoro	B	—	1
Id.	Cesena	B	—	2
Id.	Cesenatico	B	—	1
Id.	Coriano	B	—	1
Id.	Forlì	B	—	1
Id.	Rimini	B	—	1
Id.	Sogliano	B	—	1
Frosinone	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Campomorone	B	4	—
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Davagna	B	1	—
Id.	Genova	B	2	—
Imperia	Molini di Triora	B	—	2
Lecce	Lecce	B	—	1
Id.	Maglie	B	1	—
Id.	Nardò	B	1	—
Id.	Nociglia	B	—	1
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Id.	Porcari	B	1	—
Mantova	Casaloldo	B	2	—
Id.	Gazzoldo degli Ippoliti	B	2	1
Id.	Quistello	B	1	—
Id.	Rodigo	B	1	1
Id.	Viadana	B	1	1
Id.	Virgilio	B	—	1
Matera	Calciano	B	8	—
Messina	Caronia	B	3	2
Id.	Mirto	B	—	1
Id.	Mistretta	B	—	2
Id.	S. Agata di Militello	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Milano	Bertonico	B	—	1
Id.	Boffalora d'Adda	B	—	1
Id.	Calvignasco	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	1
Id.	Cassano d'Adda	B	—	1
Id.	Cavenago	B	—	1
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Gargagnano	B	—	1
Id.	Ospedaletto Lodigian.	B	—	1
Id.	Robecco sul Naviglio	B	—	5
Id.	Settala	B	—	1
Id.	Trezzo sull'Adda	B	—	1
Id.	Vernate	B	—	3
Modena	Cmpogalliano	B	2	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Finale	B	1	—
Id.	Fiorano	B	1	1
Id.	Formigine	B	3	—
Id.	Maranello	B	2	—
Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Mirandola	B	4	1
Id.	Modena	B	4	—
Id.	Novi	B	1	1
Id.	S. Felice	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Sassuolo	B	4	2
Id.	Soliera	B	4	—
Id.	Spilamberto	B	3	2
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Casalbeltrame	B	1	—
Id.	Crodo	B	1	—
Id.	Vinzaglio	B	—	1
Padova	Albignasego	B	1	—
Id.	Arquà Petrarca	B	1	—
Id.	Carrara S. Giorgio	B	—	1
Id.	Cartura	B	—	1
Id.	Gazzo Padovano	B	1	—
Id.	Este	B	1	—
Id.	Piazzola sul Brenta	B	2	—
Id.	Rovolon	B	—	1
Id.	S. Giorgio delle Pert.	B	2	—
Id.	Stanghella	B	1	1
Id.	Vigodarzere	B	2	1
Id.	Vigonza	B	1	—
Palermo	Palermo	B	—	10
Parma	Busseto	B	6	—
Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Colorno	B	3	—
Id.	Cortile S. Martino	B	1	1
Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Medesano	B	1	—
Id.	Mezzani	B	2	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	S. Secondo	B	—	1
Id.	Sorbolo	B	3	—
Id.	Torrile	B	4	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Zibello	B	5	—
Pavia	Albuzzano	B	—	1
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	—
Id.	Casorate	B	1	—
Id.	Cergnago	B	1	—
Pavia	Confienza	B	1	—
Id.	Dorno	B	1	—
Id.	Genzone	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	S. Cristina e Bissone	B	—	1
Id.	Tromello	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	1	—
Perugia	Perugia	B	1	—
Id.	Spello	B	—	1
Id.	Torgiano	B	2	—
Pesaro e Urbino	Isola del Piano	B	1	—
Piacenza	Calendasco	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castel San Giovanni	B	1	1
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Cortemaggiore	B	2	—
Id.	Gossolengo	B	1	3
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	—	1
Id.	Sarmato	B	1	—
Id.	Travo	B	1	—
Id.	Ziano	B	1	—
Pisa	Montopoli Valdarno	B	—	2
Id.	S. Miniato	B	5	—
Id.	S. Croce sull'Arno	B	2	1
Id.	S. Maria a Monte	B	1	—
Pistoia	Buggiano	B	1	1
Id.	Pistoia	B	2	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Forenza	O	1	—
Ragusa	Spaccaforno	B	3	—
Ravenna	Ravenna	B	2	—
Reggio nell'Emilia	Gattatico	B	—	1
Id.	Ramiseto	B	1	1
Id.	Reggiolo	B	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	2	—
Id.	Rubiera	B	1	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Ariccia	B	—	1
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canalo Monterano	B	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	—	1
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	19	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B		1
Rovigo	Adria	B	1	1
Id.	Badia Polesine	B	2	—
Id.	Castelguglielmo	B	—	1
Id.	Melara	B	—	1
Id.	Polesella	B	1	—
Salerno	Battipaglia	Bf	1	—
Siena	Montalcino	B	1	—
Siracusa	Noto	O	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Sondrio	Cosio	B	1	—
Id.	Grosotto	B	2	—
Id.	Ponte in Valtellina	B	—	1
Id.	Villa di Tirano	B	2	—
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Id.	Taranto	B	6	—
Torino	Balangero	B	1	—
Id.	Barbania	B	3	—
Id.	Carmagnola	B	4	—
Id.	Ceres	B	1	1
Id.	Gassino	B	1	—
Id.	Monastero	B	2	1
Id.	Val della Torre	B	—	1
Trapani	Poggioreale	B	—	3
Treviso	Resana	B	2	—
Id.	Riese	B	1	—
Id.	Santa Lucia	B	2	—
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Castiglione Olona	B	—	1
Id.	Cuvio	B	—	1
Venezia	Chioggia	B	—	1
Id.	Mirano	B	—	1
Vercelli	Caresanablot	B	—	1
Id.	Cerrione	B	2	—
Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Trino	B	1	—
Verona	Castelnuovo di Verna	B	1	—
Id.	Cerea	B	1	1
Id.	Cologna Veneta	B	—	2
Id.	Lazise	B	—	2
Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Ronco all'Adige	B	—	1
Vicenza	Brendola	B	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	B	—	3
Id.	Poiana Maggiore	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	—	1
Viterbo	Castiglione in Tever.	O	1	—
			414	223
	Malattie infettive dei suini.			
Aosta (a)	Courmayeur	S	1	—
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	S	2	—
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Naturno	S	—	1
Cagliari	Terralba	S	—	1
Cuneo	Mondovì	S	—	2
Id.	Montalto Mondovì	S	1	—
Id.	Revello	S	—	1
Lucca	Capannori	S	1	—
Milano	Milano	S	—	1
Parma	Busseto	S	1	—
Id.	S. Lazzaro	S	1	—
Id.	Zibello	S	1	—
Piacenza	Besenzone	S	—	1
Potenza	Forenza	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Ciano d'Enza	S	1	—
Roma	Roma	S	8	—
Salerno	Sanza	S	2	1
Teramo	Teramo	S	2	1
Trieste	Trieste	S	8	4
Vicenza	Carrè	S	—	1
			29	16

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva.			
Alessandria	Alessandria	E	—	1
Brescia	Pisogne	E	—	1
Como	S. Maria di Rovagnat.	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
Napoli	Napoli	E	5	—
Piacenza	Piacenza	E	—	1
Roma	Roma	E	—	2
			6	6
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Forino	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Adernò	E	3	1
Id.	Biancavilla	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	—
Messina	Messina	E	7	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Pompei	E	1	—
Id.	S. Giuseppe	E	3	—
Id.	Terzigno	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	6	—
Salerno	Castel S. Giorgio	E	1	—
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	(a) 1
Id.	Mercato S. Severino	E	1	—
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	8	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Trapani	Marsala	E	—	1
Id	Trapani	E	—	1
			55	4
	Rabbia:			
Agrigento	Cattolica Eraclea	Cn	2	—
Id.	Sambuca	Cn	1	—
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	Cn	1	—
Como	Como	Cn	—	3
Cosenza	Castiglione Cosentino	Cn	—	1
Id.	Castrovillari	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	1	1
Macerata	Matelica	Cn	1	—
Id.	Porto Civitanova	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id	Cardito	Cn	—	1
Id.	Caserta	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id	Napoli	Cn	—	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Napoli	Ottaiano	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Cn	—	1
Viterbo	Bolsena	Cn	1	—
Id.	Civita Castellana	Cn	2	—
Id.	Faleria	Cn	1	—
			10	25
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Aielli	O	1	—
Id.	Alfadena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	3	—
Id.	S. Pio	O	1	—
Id.	Santé Marie	O	1	—
Id.	Villalago	O	2	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Conza della Campania	O	1	—
Id.	Lacedonia	O	2	—
Id.	Monteverdo	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	—	1
Campobasso	Boiano	O	18	—
Cuneo	Morozzo	O	1	—
Foggia	Accadia	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Biccari	O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Grosseto	Magliano in Toscana	O	—	1
Macerata	Serravalle	O	6	—
Id.	Visso	O	3	—
Matera	Pisticci	O	2	—
Perugia	Assisi	O	2	—
Id.	Foligno	O	5	1
Id.	Spello	O	2	—
Potenza	Anzi	O	3	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Potenza	O	2	—
Id.	S. Fele	O	1	—
Id.	Saponara di Grument.	O	5	—
Id.	Tolve	O	1	—
Id.	Trivigno	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Agosta	O	1	—
Id.	Anzio	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Gavignano	O	1	—
Id.	Ienne	O	1	—
Id.	Montelanico	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
	Segue *Rogna.*			
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	12	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	4	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Viterbo	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
			135	3
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	O	2	—
Frosinone	S. Donato Val di Com.	O	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	3	1
Id.	Tolfa	O	1	—
			10	1
	Vaiuolo ovino.			
Firenze	Gambassi	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	2	—
Id.	Pulsano	O	1	3
			9	3
	Aborto epizootico.			
Bergamo	Bergamo	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	9	—
Id.	Ferrara	B	7	—
Id.	S. Agostino	B	5	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	1	—
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	1	—
Id.	Camposanto	B	[illegible]	—
Id.	Carpi	B	2	—
Id.	Castelfranco	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Modena	Concordia	B	1	—
Id.	Formigine	B	4	—
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Ravarino	B	2	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Parma	S. Lazzaro	B	6	—
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	3	—
Id.	Guastalla	B	4	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	3	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
			66	—
	Tubercolosi bovina.			
Salerno	Salerno	B	—	1
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	B	2	—
Livorno	Piombino	B	—	2
Macerata	Montecosaro	B	5	—
			7	2
	Influenza del cavallo.			
Livorno	Campiglia Marittima	E	1	—
	Colera dei polli.			
Perugia	Sellano	P	7	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	19	44	50
Carbonchio sintomatico	6	6	7
Afta epizootica	62	345	637
Malattie infettive dei suini	16	21	45
Morva	7	7	12
Farcino criptococcico	9	29	59
Rabbia	9	19	35
Rogna	17	67	138
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	11
Vaiuolo ovino	4	8	12
Aborto epizootico	6	26	66
Tubercolosi bovina	1	1	1
Diarrea dei vitelli	3	3	9
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	1	1	7

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*. Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(3912)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Castel San Lorenzo, in provincia di Salerno, con decreto 30 giugno 1929-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(4273)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Salvitelle, in provincia di Salerno, con decreto 30 giugno 1929-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(4274)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Si comunica che il giorno 3 luglio 1929-VII venne attivato il servizio telegrafico nell'agenzia postale di S. Michele in Teverina (provincia di Roma).

(4280)

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Si comunica che il giorno 14 luglio 1929-VII venne attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Castel Ruggero, provincia di Salerno, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Torre Orsaia.

(4281)

Apertura di posto fonotelegrafico comunale.

Si comunica che il giorno 16 luglio 1929-VII venne attivato al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, un posto fonotelegrafico comunale in Codarnina, provincia di Sassari, collegato all'ufficio telegrafico di Sedini.

(4282)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 168.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 luglio 1929 - Anno VII

Francia	75.02	Belgrado	33.625
Svizzera	367.97	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.82	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.669	Norvegia	5.10
Spagna	279.26	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.66	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.559	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.695	Danimarca	5.097
Praga	56.62		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	68.20
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.475
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.475
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 406.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1283 — Data: 22 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Merlini Rosa fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: 315, consolidato 5 % con decorrenza del 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3470 — Data: 11 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Paulis Giovanni Vincenzo fu Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 2625, consolidato 5 % con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 11 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Direzione provinciale Poste di Avellino per conto di Gammarota Vincenzo fu Angelo-Raffaele — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: 140, consolidato 5 % con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3742)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 294 — Data: 10 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Treviso — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria di Treviso, per conto del comune di Pannone (ex comune di Ronzo Chienis in provincia di Trento) — Titoli del Debito pubblico: misti 2 — Rendita: L. 38.50 — 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3817)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª **Pubblicazione.** (Elenco n. 50).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % » »	378737 378738 776208	140 — 140 — 420 —	Colombano *Rosina* fu *Giuseppe* moglie di Ravetti Francesco, dom. a Biella (Novara).	Colombano *Candida-Rosa vulgo Rosina* fu *Giuseppe-Secondino detto anche Secondino-Giuseppe o Secondino o Giuseppe*, moglie ecc. come contro.
»	112600	35 —	Nebulone Chiara di Giovanni moglie di *Magenès Giovanni*, dom. in Agoblo sobborgo di Novara, vincolata.	Nebulone Chiara di Giovanni moglie di *Magenis Carlo-Giovanni*, dom. come contro, vincolata.
»	508778	84 —	Bozzi *Attilio* fu Luigi, minore sotto la tutela di Invernizzi Giovanni Battista fu Luigi, dom. a Binasco (Milano), con usuf. a Bozzi Beatrice fu Luigi, nubile, dom. a Binasco (Milano).	Bozzi *Dolores* fu Luigi minore ecc. come contro.
»	233306	175 —	*Pitschpatsch* Rebecca - *Teresa Neuman* fu *Nachman* moglie di Rosselli Angelo, dom. a Livorno.	*Neumann* Rebecca-*Theresa* fu *Nachmi*, moglie di Rosselli Angelo, dom. a Livorno.
»	478879	822.50	Neumann Rebecca-Teresa fu *Pitschpatsch* moglie di Rosselli Angelo, dom. a Livorno.	Neuman Rebecca-Teresa fu *Nachmi* moglie, ecc. come contro.
»	329200	213.50	Lomonaco *Vincenzina* fu Biagio moglie di Gingiu Nicola, dom. a Tortora (Cosenza) vincolata.	Lomonaco *Maria-Vincenza* fu Biagio, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	534227	5,425 —	Trieste *Eugenio* fu Giacobbe, dom. a Padova con ipoteca a favore di Corinaldi *Virginia* fu conte Augusto moglie del titolare in garanzia della di lei dote.	Trieste *Moisè-Eugenio* fu Giacobbe, dom. a Padova, con ipoteca a favore di Corinaldi *Benedetta-Virginia* ecc. come contro.
Cons. 5 %	192818	1,500 —	Amati Giuseppe fu Carlo, dom. in Oleggio (Novara); con usuf. vital. a Castini *Marietta* fu Giovanni ved. di Amati Carlo, dom. in Oleggio (Novara).	Amati Giuseppe fu Carlo, dom. in Oleggio (Novara); con usuf. vital. a Castini *Anna-Maria* fu Giovanni ved. ecc. come contro.
3.50 % (1902)	9850	90 —	Vacchetta *Matilde* fu Giorgio, moglie di Ravera Francesco, dom. a Mondovì-Piazza (Cuneo), vincolata.	Vacchetta *Maria-Matilde* fu Giorgio moglie ecc. come contro.
»	601	24.50	Rigoni *Giannina* di *Pietro*, nubile, dom. a Varzo (Novara).	Rigoni *Clotilde-Giovanna-Agostina* di *Pietro-Antonio-Bartolomeo*, dom. come contro.
3.50 % (1906)	204556	87.50	Rigoni Clotilde-*Giannetta*-Agostina (*Clotilde-Iannette Auguste*) di Pietro-Antonio de Varzo (*Pierre-Antoine*), minore sotto la tutela legale del detto suo padre dom. a Chateau-de de Faysons Bois Comune di Saint Felix Canton de Moruy (Oise) (Francia).	Rigoni Clotilde-*Giovannina*-Agostina di Pietro-Antonio-*Bartolomeo*, minore ecc. come contro.
» »	275858 381353	10.50 17.50	Rigoni *Giovanna* di *Pietro*, minore sotto la p.p. del padre dom. a Varzo (Novara).	Rigoni *Clotilde-Giannina-Agostina* di *Pietro-Antonio-Bartolomeo* minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3745)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** **(Elenco n. 3)**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	406350	1100 —	Carlomagno Maria fu Sebastiano, *minore sotto la p p. della madre Miraglia Caterina* ved. Carlomagno, dom. a Lauria (Potenza); con usuf. a Miraglia Caterina fu Francesco, ved. di Carlomagno Sebastiano.	Carlomagno Maria-*Sinfarosa, moglie di Cosentino Nicola* ecc. come contro e con usuf. come contro.
»	38558	45 —	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo } fu *Antonio-Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Antonio-Gennaro*, domic. nella 1ª e 3ª rendita a Napoli e nella 2ª e 4ª rendita a Boscotrecase (Napoli).	Sorrentino Pasqualina / Sorrentino Filippo } fu *Gennaro*, minori sotto la p. p. della madre La Rocca Teresa fu Angelo, ved. di Sorrentino *Gennaro*, dom. come contro.
»	85610	45 —		
»	38559	45 —		
»	85611	45 —		
»	108207	760 —	*Collizzoli* Giovanni-*Tullio* fu Emanuele minore sotto la p. p della madre Franchini Giuseppina fu Tobia ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzoli* Emanuele, dom. a Verona.	*Collizzolli* Giovanni fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona; con usuf. vital. a Franchini Giuseppina fu Tobia, ved. di *Collizzolli* Emanuele, dom. a Verona.
3.50 %	454022	735 —	Figari Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Ambrogio-Alessandro-Angelo* (o *Ambrogio-Angelo-Alessandro*) fu Francesco, dom. a Genova, vincolata.	*Figari* Angela fu Prospero moglie di Lavarello *Alessandro Angelo* ecc. come contro vincolata.
Cons. 5 %	262205	1280 —	Campagna *Elisabetta* fu Nicola-Alessandro, moglie di Volpe Pietro, dom. a Montrone (Bari), vincolata.	Campagna *Isabella-Lorita* fu Nicola-Alessandro, moglie ecc. come contro vincolata.
3.50 %	422997	70 —	Oliva *Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.	Oliva *Giulio-Cesare* fu Dalmazzo, dom. a Torino.
Cons. 5 % P. L.	17963	565 —		
Cons. 5 %	437471	535 —	Pelaggi Michelina fu Bruno, moglie di Donato Michele, dom. a Catanzaro; con usuf. vital. a Pelaia *Angelina* fu Pasquale, ved. di Pelaggi Bruno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a Pelaia *Gerarda Antonia-Mariangela* fu Pasquale, ved. ecc. come contro.
»	437472	535 —	Pelaggi Teresina fu Bruno, moglie di Migliaccio Giovanni, dom. a Gerace Superiore (Catanzaro); con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
P. N. 5 %	23808	100 —	Pigna *Agnesina* fu Flaviano, minore sotto la p. p. della madre Labagnara Filomena di Raffaele ved Pigna, dom. a Guardia Sanframondi (Benevento).	Pigna *Mariagnese* fu Flaviano, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	186266	50 —	Confuorto *Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Nicola* fu Antonio, dom. a Casalnuovo di Napoli, vincolata.	Confuorto *Maria-Maddalena* di Luca, moglie di Esposito *Luigi-Alfonso-Nicola* fu Antonio, dom. come contro-vincolata.
»	412748	165 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. Gerpini, dom. a Ferentino (Roma).	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi Gio. Batta*, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	412749	55 —	Gerpini Pietro fu Giovanni minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini *Pietro*, dom. a Ferentino (Roma); con usuf. vital. a Poce Angela fu *Marco* ved. di Gerpini Giovanni.	Gerpini Pietro fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Poce Angela fu *Rocco* ved. di Gerpini *Giovanni* e moglie in seconde nozze ecc. come la precedente; con usuf. vital. a Poce Angela fu *Rocco* ved. Gerpini *e moglie in seconde nozze di Picchi Gio. Batta.*
»	302642	10 —	Margaria Pietro — Margaria Mario — fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Casa *Lucia* di Pietro ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo). La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. a Dronero (Cuneo).	Margaria Pietro — Margaria Mario — fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Casa *Maria-Lucia* di Pietro, ved. Margaria, dom. come contro. La prima e quarta rendita sono con usuf. vit. a Casa *Maria Lucia* di Pietro, dom. come contro.
»	302640	55 —		
»	318657	65 —		
»	302641	10 —		
»	318656	65 —		
»	302639	55 —		

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3924)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di segretario-economo nell'Istituto commerciale umbro pareggiato in Foligno.

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario-economo nell'Istituto commerciale pareggiato umbro in Foligno.

Al concorso saranno ammessi solamente coloro che abbiano superato il 25° anno di età, ma non il 35°, ritenendosi peraltro, come compiuto il 25° anno, se questo si compirà non oltre il 1° gennaio 1930, nè oltrepassato il 35°, se questo siasi compiuto entro il 1929.

I concorrenti debbono far pervenire domanda in carta da bollo da L. 2 alla Direzione dell'Istituto in Foligno, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti, in originale o in copia autentica, debitamente legalizzati:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale penale;

4° fotografia autenticata;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri di ufficio;

6° certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal Comune di residenza del concorrente, se questa ha avuto la durata di almeno 5 anni, e, diversamente, anche dal Comune o dai Comuni nei quali il concorrente ha prima risieduto, durante il quinquennio, dal quale certificato deve specificatamente risultare che il concorrente non appartiene a nessuna associazione od organizzazione antitetica alle finalità dello Stato, nè professa o manifesta idee e sentimenti contrari alle direttive politiche e religiose del Governo;

7° diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto commerciale o da un Istituto tecnico, regio o pareggiato.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

I documenti indicati ai numeri 3, 5, 6 debbono essere di data non superiore a tre mesi da quella del presente bando; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Nella domanda dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente per la comunicazione del giorno e del luogo, in cui il candidato dovrà presentarsi per l'esame.

Gli esami consistono in una prova scritta di italiano, una prova scritta di computisteria e ragioneria, una prova pratica di calligrafia e dattilografia, una prova orale di nozioni di diritto civile ed amministrativo, di computisteria e ragioneria, di legislazione relativa all'insegnamento commerciale. E' titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Il concorso verrà giudicato in conformità delle norme stabilite dal regolamento 28 maggio 1925, n. 1190. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento e ad esso verrà assegnato l'annuo stipendio di L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo d'annue L. 1500, pagabili in rate mensili posticipate, previa ritenuta di ricchezza mobile.

Il vincitore dovrà assumere il servizio appena conferita la nomina.

Foligno, 20 luglio 1929 - Anno VII

Il presidente del Consiglio di amministrazione: AVV. PIERANI.

(4293)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.